



# *Prefettura di Lecce*

UFFICIO DI GABINETTO

Lecce, data del protocollo

Al Sig. Presidente Ordine degli Ingegneri Lecce

Al Sig. Presidente Ordine dei Geometri Lecce

Al Sig. Presidente di Confcommercio Lecce Imprese per l'Italia

Al Sig. Presidente di Confesercenti Lecce

Al Sig. Presidente di Confartigianato Imprese Lecce

Al Sig. Presidente di SILB FIPE – Sindacato Imprenditori Locali da Ballo

Al Sig. Presidente Federaziende Lecce

Al Sig. Presidente Fedimprese Lecce

Al Sig. Presidente di Confimprese Demaniali Lecce

Al Sig. Presidente Federterziario Balneari Lecce

**OGGETTO:** Manifestazioni di pubblico spettacolo. Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasioni di manifestazioni pubbliche.

Per opportuna conoscenza, si informa che, nell'ambito delle iniziative volte garantire un'attenta attività di verifica e vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, nonché sulle manifestazioni pubbliche in generale, questa Prefettura ha adottato una circolare, che si allega, nella quale è stata richiamata l'attenzione dei Sindaci dei comuni della provincia finalizzata a predisporre accurate verifiche al fine di evitare assembramenti che possano incidere negativamente sulla sicurezza urbana e sulla pubblica incolumità nei luoghi dove insistono i locali di pubblico intrattenimento soggetti a licenza ex artt. 68, 690 e 80 TULPS, nonché gli esercizi pubblici autorizzati in via eccezionale allo svolgimento di specifici eventi.

Tanto premesso, si pregano le SS.LL. a voler sensibilizzare i propri associati e professionisti iscritti sulla puntuale applicazione delle disposizioni normative e regolamentari impartite con detta circolare nel corso dello svolgimento delle manifestazioni in questione.

IL PREFETTO  
(Manno)

GF/am



*Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Lecce*

Lecce, data protocollo

Ai Sigg. Sindaci e Commissari Straordinari dei  
Comuni  
della provincia

Ai Sigg. Responsabili Uffici SUAP

Ai Sigg. Comandanti delle Polizie Locali

**LORO SEDI**

e, p.c.

Al Sig. Questore

Al Sig. Comandante provinciale  
dei Carabinieri

Al Sig. Comandante provinciale  
della Guardia di Finanza

Al Sig. Comandante provinciale  
dei Vigili del Fuoco

Al Sig. Direttore Generale ASL

**LECCE**

OGGETTO: Manifestazioni di pubblico spettacolo. Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasioni di manifestazioni pubbliche. Linee d'indirizzo.

Si fa seguito a precorsa corrispondenza con la quale è stata richiamata l'attenzione delle SS.LL. sulla necessità di porre in essere un'attenta attività di verifica e vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, nonché sulle manifestazioni pubbliche in generale, al fine di consentirne lo svolgimento nella massima cornice di sicurezza, in sinergia tra tutte le componenti del sistema di *safety e security*.

Al riguardo, la tragedia consumatasi a Crans Montana poche settimane fa impone di innalzare ancora di più la soglia di attenzione, assicurando un rigoroso rispetto del composito quadro normativo vigente in materia, come rammentato dal Sig. Ministro dell'Interno con circolare

USCITA N. 16193 del 30/01/2026



## *Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Lecce*

n. 4636 del 19 gennaio u.s., che ha invitato i Prefetti ad intensificare i dispositivi di controllo sui locali di pubblico spettacolo e sui pubblici esercizi.

In tale contesto, si ritiene opportuno chiarire che la qualificazione di un'attività come locale di pubblico spettacolo o come pubblico esercizio non discende dalla sola denominazione dell'esercizio, bensì dalla prevalenza effettiva dell'attività di intrattenimento rispetto alla somministrazione. Ai fini di tale valutazione, il carattere prevalente dell'intrattenimento può essere desunto, anche congiuntamente, da una pluralità di elementi oggettivi e riscontrabili, quali la programmazione stabile o ricorrente di eventi di intrattenimento (musica dal vivo, DJ set, trattenimenti danzanti), l'assetto funzionale e il layout dei locali orientati prioritariamente alla fruizione dello spettacolo con conseguente riduzione delle aree destinate alla somministrazione, la presenza di impianti e attrezzature dedicate allo spettacolo, le modalità di gestione dell'affollamento e degli accessi riconducibili a eventi di pubblico spettacolo, la prevalenza temporale dell'intrattenimento rispetto alla somministrazione desumibile dagli orari e dalla durata degli eventi, nonché le modalità di promozione e comunicazione dell'attività, anche tramite canali digitali, e la tipologia dell'utenza con permanenza prolungata del pubblico finalizzata prevalentemente all'intrattenimento. La ricorrenza di tali elementi, valutata nel loro complesso, comporta la necessità di procedere alla qualificazione dell'attività come locale di pubblico spettacolo o di intrattenimento, con conseguente applicazione del relativo regime autorizzatorio e delle connesse disposizioni in materia di sicurezza.

Tanto premesso, si ritiene utile aggiornare le indicazioni già compendiate nella circolare prefettizia n. 143961 dell'11 novembre 2024, integrandole con le ulteriori direttive ministeriali e con nuove misure condivise con i vertici delle Forze di Polizia e con le Associazioni di categoria nell'ambito della riunione di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica svoltasi il 29 gennaio u.s.

Dette direttive trovano applicazione per tutte le **manifestazioni di pubblico spettacolo** (spettacoli, trattenimenti, feste da ballo, sale pubbliche di audizione, ecc.) **sottoposte a regime autorizzatorio** del Comune ex artt. 68 e 69 TULPS, che si svolgano in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

A tal riguardo, si rammenta preliminarmente che sull'organizzatore incombe, sempre, l'obbligo di preavvisare il Questore, anche ai sensi dell'art. 18 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, relativamente alle pubbliche riunioni, allegando una dettagliata e puntuale relazione descrittiva dell'evento, con indicazione delle misure organizzative adottande e una planimetria dell'area interessata dall'evento.

Per i teatri e, più in generale, i **luoghi di pubblico spettacolo** (es. locali da ballo) è necessario che l'organizzatore si assicuri, altresì, la licenza di agibilità ex art. 80 T.U.L.P.S., secondo cui *"l'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio"*.



## *Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Lecce*

L'istanza dovrà essere corredata con la documentazione necessaria, copia del preavviso inviato al Questore e la relazione specifica descrittiva dell'evento, con indicazione delle adottande misure di sicurezza.

Come indicato dalla circolare del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Ministero dell'Interno del 20 luglio 2017, n. 11991 - considerata la necessità di procedere alla valutazione del progetto della manifestazione - è auspicabile che esso sia presentato all'organo competente al rilascio dell'autorizzazione, con un anticipo dalla data prevista per lo svolgimento della manifestazione stimabile, in almeno 20 giorni.

Si ritiene opportuno evidenziare che il progetto e la relazione tecnica da allegare alla domanda volta ad ottenere la licenza ex art. 80 T.U.L.P.S., da presentarsi da parte dell'organizzatore al Comune, ove ha sede il locale o l'impianto, deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- il tipo di attività di spettacolo o di intrattenimento programmato;
- l'elenco della normativa vigente presa a riferimento nella progettazione;
- elaborati grafici quotati, datati, firmati e timbrati in maniera leggibile dal tecnico abilitato che li ha redatti e dal legale rappresentante dell'attività, contenenti planimetria nonché piante e prospetti in scala adeguata riportanti:
  - l'ubicazione del locale, con riferimento all'area prescelta, agli insediamenti ed edifici circostanti e alle attività che vi si svolgono (destinazione d'uso);
  - le separazioni e comunicazioni con altre attività;
  - gli accessi per mezzi di soccorso;
  - l'andamento planivolumetrico, sezioni e prospetti dell'edificio, precisando la sua altezza totale in gronda e la quota del piano in cui è localizzata l'attività;
  - le aree e gli insediamenti confinanti o prossimi per una distanza di almeno 100 mt. dal perimetro dell'edificio o dall'attività sottoposta ad esame;
  - la presenza di eventuali infrastrutture o di impianti di rilievo, quali elettrodotti, ferrovie, gasdotti etc., con indicazione della loro distanza dall'attività nel punto più prossimo; percorsi di avvicinamento dei mezzi di soccorso, con individuazione grafica delle vie di esodo, delle scale, delle uscite di sicurezza, dei corridoi con i relativi percorsi di esodo fino a luogo sicuro; la sistemazione dei posti a sedere e/o in piedi; la posizione e le dimensioni delle superfici di aerazione e di scarico dei fumi e del calore; l'ubicazione ed il tipo di presidi antincendio fissi, automatici o manuali con particolare riferimento, qualora presenti, alla tipologia ed ubicazione delle risorse idriche (idranti/naspi, serbatoi, gruppi di pompaggio, ecc); la disposizione ed il tipo di arredi ed allestimenti; la posizione del dispositivo di sgancio generale dell'intero impianto elettrico;
  - l'eventuale sottoposizione dell'immobile o dell'area interessata a vincolo di tutela storico-artistica o paesaggistica; - il parere rilasciato dalla Sovrintendenza ai sensi del d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, per gli immobili e le aree sottoposti a tutela.
- Relazione Tecnica; relazione tecnica che deve contenere la descrizione dei seguenti elementi:
  - isolamento: caratteristiche degli elementi di separazione e compartimentazione orizzontale e verticale rispetto ad edifici o locali adiacenti;
  - vie di esodo: caratteristiche strutturali dei collegamenti orizzontali e verticali (corridoi, scale, ascensori, montacarichi), con indicazione specifica delle dimensioni;



## *Prefettura Uffici Territoriali del Governo di Lecce*

- strutture: caratteristiche di resistenza al fuoco delle strutture portanti e separanti orizzontali e verticali; descrizione degli interventi strutturali, ove previsti, e/o delle modifiche apportate alle strutture esistenti, con indicazione dei carichi e sovraccarichi di calcolo conformemente alla normativa vigente;
- materiali di arredo: caratteristiche dei materiali per arredi, scene, sipari, tendaggi, schermi, poltrone, rivestimenti di pareti e pavimenti, controsoffitti, loro modalità di posa in opera e classe di reazione al fuoco.

Nella relazione devono essere, inoltre, fornite dettagliate informazioni relative a:

- calcolo della capienza del locale, elaborato sulla base delle norme vigenti in tema di sicurezza (superficie e vie di esodo) e di igiene (considerando il volume del locale, il numero dei servizi igienici, i metri cubi d'aria garantiti dall'impianto);
- servizi igienici, con specifico riferimento a quanto prescritto dalla circolare del Ministero dell'Interno n. 16 del 15 febbraio 1951 e dal d.m. 14 giugno 1989, n. 236, relativamente al superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;
- impianti di ventilazione e/o condizionamento: dovrà essere fornita l'indicazione del volume dei locali, del numero dei ricambi d'aria orari e dei metri cubi di aria esterna per persona e per ora, altezze delle prese d'aria e punti di espulsione nonché delle caratteristiche di reazione al fuoco delle varie condotte;
- impianti di estinzione degli incendi;
- impianti elettrici ed impianto di protezione dalle scariche atmosferiche.

La relazione tecnica dovrà consentire un'adeguata valutazione dell'impianto progettato, la sua realizzazione da parte dell'installatore in conformità alla regola d'arte e il suo regolare funzionamento in relazione all'uso e all'ambiente specifico.

Nella relazione dovranno essere rappresentate altresì, al fine di consentire una compiuta valutazione, le seguenti condizioni di sicurezza delle manifestazioni di pubblico spettacolo programmate:

- **piano di emergenza e di evacuazione**, predisposto dall'Organizzatore dell'evento, con esatta indicazione:

- del responsabile della gestione delle emergenze;
- delle risorse umane e strumentali previste;
- degli scenari di emergenza presi a riferimento;
- dei sistemi e modalità di segnalazione e allarme;
- dei comportamenti che devono essere assunti dal pubblico;
- delle vie di fuga e correlata capacità di allontanamento in forma ordinata;
- delle misure previste con riferimento alle persone con disabilità in condizioni ordinarie e di emergenza;
- capienza delle aree di svolgimento dell'evento, per la valutazione del massimo affollamento sostenibile, con la previsione di opportuni sistemi di regolazione e monitoraggio degli accessi fino all'esaurimento della capacità ricettiva dell'area interessata; qualora siano indisponibili apparecchiature "conta-persone", ai fini della mitigazione del rischio, potrà essere prescritto l'allestimento di un adeguato numero di varchi di accesso presidiati e, conseguentemente, potrà essere richiesto un più intenso ricorso al servizio di stewarding (susceptibile di applicazione anche a



## *Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Lecce*

manifestazioni diverse da quelle sportive, come precisato nella circolare del Dipartimento della Pubblica Sicurezza n. 555/O.P./1856/2017/2 del 23 maggio 2017).

Tale raccomandazione potrà essere applicata sia alle manifestazioni a pagamento, sia a quelle a libero e gratuito accesso, in relazione alle quali la verifica del numero dei partecipanti potrà essere anche effettuata mediante il rilascio di appositi "pass";

- sussistenza di percorsi separati di accesso all'area e di deflusso del pubblico, che dovranno essere chiaramente e facilmente identificabili dal pubblico e dagli addetti alla sicurezza;
- suddivisione in settori dell'area di affollamento, con previsione di corridoi centrali e perimetrali di larghezza adeguata per le eventuali emergenze e interventi di soccorso;
- piano di impiego, a cura dell'Organizzatore, di un adeguato numero di operatori appositamente formati, con compiti di accoglienza, instradamento, regolamentazione dei flussi anche in caso di evacuazione, assistenza al pubblico;
- spazi di soccorso, raggiungibili dai mezzi di assistenza, riservati alla loro sosta e manovra;
- **previsione dell' assistenza sanitaria**, con individuazione delle aree di primo intervento; con riguardo alla componente sanitaria da coinvolgere, con richiesta, da parte dell'Organizzatore dell'evento alla Centrale Operativa 118 competente territorialmente, di messa a disposizione delle necessarie risorse sanitarie previste dalla pianificazione della manifestazione, dietro corresponsione dei relativi oneri economici, si segnala il decreto dirigenziale Regione Campania n. 77 del 19 aprile 2017, che ha recepito l'accordo siglato il 5 agosto 2014 tra il Ministro della Salute e le Regioni, che detta specifiche linee di indirizzo sull'organizzazione dei soccorsi sanitari nelle manifestazioni e negli eventi programmati. Il documento attribuisce - in relazione a specifici caratteri delle pubbliche manifestazioni - precisi punteggi da riportare in una tabella per il calcolo da parte dello stesso Organizzatore dei livelli di rischio, in base ai quali sono definite le risorse sanitarie da impiegare per l'evento;
- presenza di un impianto di diffusione sonora e/o visiva per preventivi e ripetuti avvisi e indicazioni al pubblico da parte dell'Organizzatore o delle Autorità sulle vie di deflusso e comportamenti da tenere in caso di eventuali criticità.

La Commissione di Vigilanza, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del d.m. 261/1996 e dell'art. 18 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, valuterà la presenza del servizio di vigilanza antincendio, svolto dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, al fine di garantire un immediato intervento in caso di necessità, considerato che gli eventi caratterizzati da uno straordinario afflusso di pubblico possono presentare un ulteriore profilo di rischio, determinato dalla propagazione di effetti di panico connessi al verificarsi di eventi non preventivabili di carattere antropico o naturale.

Tale servizio di presidio fisico, che non sostituisce il servizio di sicurezza interno e l'organizzatore dell'evento deve comunque predisporre, deve essere obbligatoriamente richiesto dal predetto organizzatore dell'evento, a titolo oneroso secondo le tariffe di cui al d.m. 2 marzo 2012, nell'entità stabilita dalla Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, tenendo conto dei numeri minimi previsti dal d.m. 261/1996 e su proposta del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco in base alle peculiarità delle manifestazioni, livello di rischio ipotizzabile ed i sistemi di protezione antincendi attiva e passiva disponibili.

Si sottolinea che il servizio di vigilanza potrà essere prescritto dalle Commissioni di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, su segnalazione del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, anche per attività di pubblico spettacolo o trattenimento svolte in ambienti di capienza o



## *Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Lecce*

superficie inferiore a quelle indicate all'art. 4 citato, quando l'ubicazione, le caratteristiche ambientali o altri fattori rilevanti per le suddette finalità lo facciano ritenere indispensabile nel pubblico interesse.

Per quanto concerne la trasmissione degli atti alla Commissione di Vigilanza competente, com'è noto, il Regolamento di attuazione del T.U.L.P.S., di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635, stabilisce che la Commissione Tecnica competente alla verifica menzionata dall'articolo 80 T.U.L.P.S. ("*verificare ... la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio*") è la Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

Pertanto, la licenza del Sindaco non può essere rilasciata senza il previo parere delle Commissioni comunali e provinciali di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

Sarà quindi onere dell'ufficio comunale preposto al rilascio delle licenze ex art. 80 T.U.L.P.S. interessare la Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo competente, ex art. 4 del D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311.

Le funzioni delle due Commissioni di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (comunale e provinciale) -differenziata in base alla portata dell'impianto ove avrà luogo l'evento oggetto di valutazione - sono le medesime, esprimendo le stesse il parere necessario ai fini del rilascio della licenza di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S. sui progetti di nuovi locali di pubblico spettacolo o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti (c.d. parere di fattibilità) e verificando le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali realizzati o ristrutturati (c.d. verifica dell'agibilità), indicando le misure e le cautele ritenute necessarie sia a fini di igiene che di prevenzione degli infortuni.

Gli accessi della Commissione sono comunicati all'organizzatore destinatario del provvedimento finale, che può parteciparvi, anche mediante proprio rappresentante e presentare memorie e documenti.

Il parere della Commissione è reso per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti.

Le Commissioni di Vigilanza sottopongono a vaglio critico le misure di sicurezza previste dall'organizzatore, potendo chiederne una modifica o una implementazione.

La valutazione sarà effettuata in due distinte fasi:

1. Fase plenaria - Approvazione del progetto dell'allestimento.
2. Sopralluogo - Verifica sul posto dell'allestimento.

Per quanto concerne i sopralluoghi della citata Commissione, in particolare con riferimento alle manifestazioni di pubblico spettacolo a carattere temporaneo, poiché è necessario che la valutazione deve essere riferita alle reali ed effettive condizioni in cui si svolgeranno le stesse, il sopralluogo sarà effettuato al massimo entro le ore 12.00 del giorno antecedente la data della manifestazione anche per dare la concreta, reale e sostanziale possibilità di seguire eventuali prescrizioni.

Come indicato dalla circolare del Dipartimento dei Vigili del fuoco del Ministero dell'Interno del 20 luglio 2017, n. 11991, per le manifestazioni con affluenza di pubblico molto elevata, che possono avere impatto rilevante sulle infrastrutture e sui servizi e che possono



## *Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Lecce*

richiedere risposte dalle strutture per l'emergenza (forze dell'ordine, ospedali, etc.) superiori ai livelli ordinari, può essere chiesta l'attivazione dei presidi propri del sistema di protezione civile, quali il Centro Operativo Comunale (COC), il Centro Operativo Misto (COM), il Centro Coordinamento dei Soccorsi (CCS), il Posto Medico Avanzato (PMA) e il Posto di Comando Avanzato (PCA).

Qualora nella fase istruttoria vengano in rilievo profili di *security* o di *safety* di elevata complessità e delicatezza ed emerga che la manifestazione possa comportare un innalzamento, anche solo potenziale, del livello di rischio per i partecipanti o per la popolazione residente, derivante dalla tipologia di evento, dalle modalità di svolgimento dello stesso, dalla conformazione del luogo prescelto o dal prevedibile elevato afflusso di persone, così da richiedere un surplus valutativo di livello più ampio e coordinato - **come precisato dalla circolare del Ministero dell'Interno n. 11001/1/110/(10) del 18 luglio 2018** - il Sindaco o il Presidente della Commissione di Vigilanza informeranno questa Prefettura U.T.G., inviando una relazione di sintesi con l'indicazione dei possibili profili di criticità.

La Prefettura sottopone l'argomento alle valutazioni del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, allargato alla partecipazione del Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco e, in tale sede, saranno definiti i dispositivi di *security*, nonché valutati quelli di *safety*, anche con possibili modifiche o implementazioni delle misure previste dall'organizzatore, qualora ciò venga ritenuto necessario per l'efficacia del dispositivo di sicurezza.

A titolo esemplificativo, potrebbe essere realizzata una ricognizione e mappatura dei sistemi di videosorveglianza presenti nelle aree interessate, anche al fine di procedere ad un collegamento con la sala operativa della Questura o potrebbero essere individuate aree di prefiltraggio, al fine di porre in essere controlli sulle persone, per impedire l'introduzione di oggetti pericolosi ed atti ad offendere, valutando del pari l'adozione di impedimenti fisici al transito di veicoli nelle aree interessate.

Le "Linee guida per l'individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità", allegate alla cennata circolare ministeriale del 18 luglio 2018, costituiscono, peraltro, un utile riferimento integrativo degli aspetti non già ricompresi nelle norme di sicurezza applicabili per le manifestazioni di pubblico spettacolo assoggettate ai procedimenti di cui all'art. 80 T.U.L.P.S. e caratterizzate da rilevanti profili di complessità o problematicità.

La Commissione di Vigilanza, in occasione del sopralluogo effettuato prima dello svolgimento dell'evento, dovrà verificare la piena ottemperanza a tutte le prescrizioni impartite, la sussistenza dei previsti dispositivi di *safety* e assumerà le definitive determinazioni nel parere, ai fini del rilascio della prescritta licenza da parte dell'autorità comunale.

Il Sindaco valuterà, altresì, l'adozione di ordinanze finalizzate al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità.

Per completezza di trattazione si ritiene, altresì, utile e opportuno integrare le sopra richiamate indicazioni istruttorie, richiamando l'attenzione anche sul contenuto delle direttive





## *Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Lecce*

impartite dal Ministero dell'Interno con la circolare n. 11001/1/110/(10) del 14 agosto 2018 con le quali sono state diffuse le indicazioni del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri circa l'attivazione e l'impiego del Volontariato organizzato di protezione civile (VOCP) per l'organizzazione e la realizzazione di manifestazioni pubbliche.

Le citate indicazioni, muovendo dal disposto dell'art. 16 del D. Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018 (Codice della protezione civile), secondo cui "non rientrano nell'azione di protezione civile gli interventi e le opere per eventi programmati o programmabili in tempo utile che possono determinare criticità organizzative", chiariscono che l'impiego del VOPC nell'ambito di eventi e manifestazioni pubbliche può essere previsto esclusivamente per lo svolgimento di attività di natura organizzativa e di assistenza alla popolazione, non potendo, di contro, tale impiego, in nessun caso, interferire con l'approntamento e l'attuazione dei servizi che attengono alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (non è consentito al VOPC lo svolgimento di attività di controllo, vigilanza e osservazione del territorio, servizi di polizia stradale e di regolazione del traffico veicolare).

In particolare, è stato precisato che il VOCP può intervenire secondo due distinte modalità:

- partecipazione ad eventi e manifestazioni pubbliche in ambiti non riconducibili a scenari di protezione civile: in tal caso, l'Organizzazione di volontariato non interviene in qualità di struttura operativa del Servizio nazionale della protezione civile, bensì nel quadro di una relazione diretta con gli Organizzatori dell'evento, sicché non è consentito l'utilizzo di loghi, stemmi ed emblemi riconducibili alla protezione civile, così come è esclusa l'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 39 e 40 del Codice della protezione civile;
- partecipazione in qualità di struttura operativa del Servizio nazionale della protezione civile: la mobilitazione del VOPC in qualità di struttura operativa del Servizio nazionale della protezione civile in occasione di manifestazioni pubbliche è consentita solo nel rispetto delle disposizioni vigenti in tema di eventi a rilevante impatto locale, ai sensi della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012. In siffatta ipotesi, ai volontari potranno competere i benefici di cui agli articoli 39 e 40 citati.

Per le manifestazioni con impiego di equidi, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con ordinanza n. 21 del 21.07.2009, ha stabilito, all'art. 1, che le manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono utilizzati equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati dall'Unione Nazionale Incremento Razze Equine e dalle Federazioni riconosciute, ad eccezione di mostre, sfilate e cortei, devono essere autorizzate previo parere favorevole della Commissione di Vigilanza per i Locali di Pubblico Spettacolo, integrata da un veterinario dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente.

La Commissione deve valutare il rispetto dei requisiti tecnici e delle condizioni finalizzate alla tutela dell'incolumità pubblica e del benessere degli animali.

Quanto, poi, alle sfilate di carri allegorici, si fa presente che con circolare prot. n. 17082/114 del 01.12.2009 il Ministero dell'Interno ha chiarito quanto segue:

- i carri allegorici installati sui veicoli tramite apparecchiature meccaniche, oleodinamiche, elettriche, ecc., i pupazzi, le maschere e le varie rappresentazioni devono essere conformi alle vigenti normative in materia di sicurezza, in particolare sotto il profilo della sicurezza statica, elettrica ed antinfortunistica o, in assenza, a standard di buona tecnica di riconosciuta validità. In analogia a quanto previsto dall'articolo 141 bis del Regolamento del T.U.L.P.S. dovrà essere



## *Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Lecce*

presentata una relazione tecnica a firma di un tecnico esperto, attestante la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza;

- le attrezzature sopraelevate, di tipo meccanico o elettromeccanico, di supporto alle allegorie carnevalesche, ove capaci di movimento autonomo rispetto al moto del carro, devono essere progettate, realizzate e collaudate seguendo, per quanto applicabile, l'attuale norma europea sulle attrazioni (UNI EN 13814:2005);

- i carri allegorici non possono ritenersi classificabili fra le "attrazioni" dello spettacolo viaggiante;
- ove le sfilate di carri assumano il carattere di manifestazioni temporanee soggette al controllo della Commissione di vigilanza per i locali di pubblico spettacolo, "i luoghi all'aperto, ovvero i luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico", come definiti all'articolo 1 c. 1, lettera l) del d.m. 19.8.1996, devono essere rispondenti alle disposizioni di cui al titolo IX dell'allegato al decreto stesso.

Per stabilire la capienza di tali aree pubbliche si possono prendere a riferimento i criteri stabiliti nel d.m. 06.03.2001.

Al riguardo, si rammenta che nel caso in cui la capienza sia superiore a 5.000 spettatori la Commissione competente in materia è quella provinciale.

Qualora, poi, sia possibile un afflusso di oltre 10.000 persone, deve inoltre essere previsto, ai sensi del d.m. 22.02.1996, n. 261, il servizio di vigilanza antincendio da parte del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco.

Per quanto concerne gli allestimenti temporanei relativi a manifestazioni che si ripetono periodicamente senza nessuna modifica, l'art. 141 comma 3 del R.D. 635/1940, così come modificato dal D.P.R. 311/2001, ha previsto, la possibilità di non effettuare una nuova verifica, per le manifestazioni temporanee per le quali la Commissione di Vigilanza abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni.

E' così consentita la ripetizione della stessa manifestazione, alle medesime condizioni autorizzate, entro i 24 mesi successivi alla prima verifica.

Le condizioni di assenza di modifiche devono essere dichiarate dal richiedente, nei modi e nelle forme previste dal D.P.R. 445/2000, in occasione della richiesta di licenza ex art. 80 del T.U.L.P.S.

L'autocertificazione dovrà attestare l'uso degli stessi impianti, attrezzature, strutture e le medesime modalità di impiego (con l'osservanza di eventuali prescrizioni fornite dalla CVLPS), precedentemente autorizzate.

Inoltre, nel caso in cui le attrezzature, i palchi o gli impianti elettrici siano soggetti a reinstallazione, l'organizzatore dovrà presentare al Comune una dichiarazione di corretto e regolare montaggio degli stessi, con allegata la verifica annuale, con validità in atto, da parte di tecnico abilitato sull'idoneità delle strutture portati, apparati meccanici, idraulici ed elettrici, nonché una dichiarazione di conformità per ogni singolo impianto, rilasciata ai sensi del d.m. 22.01.2008, n. 37.

Ferma restando la possibilità di compiere i controlli periodici previsti dall'art. 141 lett. e), la Commissione di Vigilanza potrà procedere comunque all'attività di verifica per ogni nuova installazione, qualora, per la natura dei luoghi, ritenga necessario uno specifico accertamento delle condizioni di sicurezza.



## *Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Lecce*

Quanto, poi, al numero massimo di presenza delle persone interessate ad una manifestazione, tale determinazione è dichiarabile dal responsabile dell'attività solamente nel caso di locali con soli posti a sedere o dove l'area sia delimitata, l'accesso sia controllato e sia possibile determinare l'affollamento in ogni momento ; negli altri casi, così come chiarito dal Dipartimento di P.S. con nota prot. 557/PAS/U/005089/13500.A del 14.03.2013, l'affollamento può essere determinato con la densità di 2 persone/mq.

Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, l'art. 141, comma 2, del R.D. n. 635/1940, così come modificato dal D.P.R. n. 311/2001 e dall'art. 4, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 222/2016, riporta che *“il parere, le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto all'albo degli ingegneri o nell'albo dei geometri che attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno”*.

Resta comunque necessaria l'autorizzazione comunale, così come esplicitato alla sezione I, paragrafo 5 della tabella A allegata al D. Lgs. n. 222/2016, richiamata al comma 2 dell'art. 4 e, pertanto, l'istanza, la documentazione e l'eventuale comunicazione vanno presentate tramite il SUAP.

Inoltre, si rammentano le previsioni dell'art. 38 bis D.L. 76/2020, modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2023 n. 215 che, fino al 31 dicembre 2024, per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical nonché le proiezioni cinematografiche, che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8 e le ore 1.00 del giorno successivo, destinati ad un massimo di 2.000 partecipanti, consente di sostituire ogni atto di autorizzazione con una segnalazione certificata di inizio attività.

Detta disciplina semplificata, tuttavia, come chiarito dal Ministero dell'Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza con circolare n. 15015 del 7 maggio 2024, può trovare applicazione solo in ipotesi ben determinate, caratterizzate da un unico evento di durata ricompresa nell'arco temporale indicato dalla norma (8.00-1.00 del giorno seguente), purchè il pubblico assista allo spettacolo in maniera passiva.

Per completezza di trattazione, si soggiunge, infine, che la legge 7 ottobre 2013, n. 112, apportando modificazioni al Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, all'art 7 così recita: "a) all'articolo 68, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo »; b) all'articolo 69, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo »".

Si ritiene opportuno ribadire, comunque, la necessità che la richiesta di intervento della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo – nella ricorrenza dei



## *Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Lecce*

presupposti di competenza del predetto Organo - munita di tutta la documentazione d'interesse vada, qui, inoltrata almeno 20 giorni prima dello svolgimento dell'evento.

Tanto premesso con riferimento ai locali di pubblico spettacolo, sottoposti com'è noto ad un rigido regime normativo in materia di agibilità, di limiti di capienza, di uscite di sicurezza, di materiali strutturali e di arredo impiegato e, più in generale, misure previste dal D.M. 03.09.2021 in funzione antincendio, si evidenzia come sempre più frequentemente pervengono a questa Prefettura segnalazioni di **spettacoli e/o i trattenimenti musicali e danzanti allestiti in esercizi commerciali esercenti attività principale di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande, oltre che in stabilimenti balneari ed in strutture ricettive**.

A tal riguardo, si rammenta che l'offerta continuativa di servizi di spettacoli, trattenimenti, feste da ballo e simili è consentita solo per gli esercizi pubblici a ciò stabilmente deputati, titolari di licenza del Comune ex art 68 TULPS e dotati di licenza di agibilità ex art. 80 TULPS oltre che, a titolo esemplificativo, di certificato di prevenzione incendi, di documentazione circa la valutazione di impatto acustico e di licenza SIAE.

Detto procedimento istruttorio rafforzato e maggiormente gravoso per gli operatori interessati si giustifica in un'ottica di prevenzione dei potenziali rischi per la sicurezza e l'incolumità pubblica connessi al rilevante afflusso di utenza nei locali da ballo e simili ed alla tipologia di attività esercitata.

Differente è la natura di attività esercitata negli esercizi commerciali dediti alla somministrazione di alimenti e bevande, in via esclusiva ovvero in forma congiunta ad altri servizi (es. stabilimenti balneari, alberghi, circoli privati, club, associazioni).

È stato tuttavia più volte segnalato a questa Prefettura che talune attività economiche di bar, ristorazione e stabilimenti balneari insistenti nel territorio di codesti Enti locali, soprattutto nel corso della stagione estiva, risultano frequentemente – se non addirittura stabilmente – dedite all'organizzazione di eventi di spettacolo e pubblico trattenimento, al di fuori di qualsiasi regime autorizzatorio così come delineato dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, e spesso con applicazione distorta e strumentale dell'art. 38 bis d.l. n. 76/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120/2020, norma poi trasfusa nel testo dell'art. 7 comma 2 d.l. 27 dicembre 2024, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2025, n. 16, in vigore dal 1° gennaio 2025.

Il testo normativo in parola introduce un regime derogatorio che, con l'intento di favorire l'accesso al settore dell'industria culturale, consente la sostituzione di licenze ed autorizzazioni con la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ex art. 19 l. n. 241/90 in presenza delle seguenti, stringenti condizioni:

- tipologia evento: specifiche e circoscritte fattispecie di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical, nonché le proiezioni cinematografiche, ove il pubblico assiste allo spettacolo in maniera passiva, all'interno di strutture allestite in spazi per il corretto stazionamento a tutela della pubblica incolumità;
- dimensioni dell'evento: massimo 2.000 partecipanti;



## *Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Lecce*

- durata dell'evento: orario compreso tra le ore 8:00 e le ore 1:00 del giorno seguente, compresi le rassegne e i festival che si svolgono per più giorni con le medesime modalità artistiche e organizzative;
- esclusioni: assenza di vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo.

Ciò premesso, si evidenzia come detto regime derogatorio possa trovare applicazione in casi sporadici, ovvero in presenza di spettacolo e/o trattenimento musicali e/o danzanti allestiti in occasione di singole e specifiche ricorrenze, quale attività meramente accessoria rispetto a quella principale di ristorazione o somministrazione di alimenti e bevande, già oggetto di autonoma licenza.

Talvolta, invece, come sopra anticipato, è stato segnalato un utilizzo continuativo ed improprio della c.d. SCIA di cui al richiamato art. 7 comma 2 d.l. 27 dicembre 2024, n. 201, tale da determinare la trasformazione di fatto dei citati esercizi pubblici in veri e propri locali di pubblico spettacolo, in forma abusiva e con elusione del complesso sistema autorizzatorio delineato dal TULPS e dal relativo regolamento di esecuzione, ed aggirando i controlli da parte degli enti preposti.

Detta circostanza, oltre a determinare fenomeni di concorrenza sleale a danno degli altri operatori economici, è suscettibile di comportare un concreto e rilevante pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica e per la pubblica incolumità, oltre che per l'ambiente ed il paesaggio, anche in relazione al notevole impatto acustico scaturente da eventi siffatti.

Si raccomanda pertanto alle SS.LL. di voler disporre affinché i competenti Uffici SUAP e di Polizia Locale, a tutela dei sopraindicati beni di rilievo costituzionale, pongano in essere una stretta attività di vigilanza sul rispetto del richiamato impianto normativo da parte degli esercizi pubblici insistenti nei rispettivi territori, anche valutando l'aggiornamento delle disposizioni comunali in materia, nell'ottica di consentire l'espletamento dei necessari controlli sulle SCIA presentate.

A titolo esemplificativo, si suggerisce l'opportunità di stabilire un termine di almeno 15 giorni prima dello svolgimento della manifestazione per l'inoltro della SCIA e della relativa documentazione. Ciò, al fine di agevolare l'azione di vigilanza comunale, posta così in condizione di verificare, tra l'altro:

- la sussistenza del requisito dell'occasionalità, non potendosi ammettere meccanismi elusivi rappresentati dall'invio di SCIA tardive, appena prima dello svolgimento degli eventi, e per più giorni nell'arco della medesima settimana;
- il rispetto – già per *tabulas* - dei limiti di capienza massima degli esercizi, in considerazione della relativa metratura, non potendosi consentire l'invio di una SCIA che preveda l'afflusso di 2.000 persone per esercizi di ridotte dimensioni;
- l'espletamento della valutazione di impatto acustico della manifestazione, in relazione alle prescrizioni normative nazionali e regionali, dettate in materia di contenimento e riduzione dell'inquinamento acustico (cfr., L. Q. n°447/1995). Ciò, anche in considerazione della necessità di verificare l'impatto cumulativo dei vari eventi organizzati simultaneamente da più esercizi commerciali, che potrebbe determinare il superamento dei limiti acustici consentiti per l'area di riferimento dal piano di



## *Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Lecce*

zonizzazione comunale, con conseguente necessità di inibirne lo svolgimento per ragioni di tutela della salute pubblica.

Da ultimo, si richiama l'attenzione sull'attività di vigilanza circa il rispetto delle disposizioni comunali in tema di occupazione di suolo pubblico e di posizionamento di *dehors*, al fine di evitare protratte situazioni di irregolarità suscettibili di incidere negativamente sulla viabilità e sul transito dei mezzi di polizia e di soccorso in casi di emergenza. Si rinnova inoltre l'invito, in un'ottica di prevenzione e contrasto di fenomeni di c.d. "*malamovida*", ad avviare i procedimenti tesi all'adozione dei piani di zonizzazione acustica, strumento strategico che, definendo limiti tecnici certi e differenziati, assicura un equilibrato bilanciamento tra la tutela del diritto alla salute dei residenti e le esigenze di crescita turistica ed economica sostenibile del territorio.

In relazione a quanto precede, si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL. al fine di garantire la corretta, puntuale e regolare applicazione dei suddetti indirizzi sia in fase autorizzatoria degli eventi che in quella successiva di monitoraggio, a salvaguardia dell'incolumità e della sicurezza dei partecipanti alle manifestazioni ed eventi di pubblico spettacolo, nel rispetto delle tradizioni storico-culturali e del patrimonio economico- sociale delle collettività locali.

In particolare, vorranno le SS.LL. disporre affinché i competenti uffici assicurino una costante attività di verifica e monitoraggio in materia di agibilità, rispetto dei limiti di capienza, idoneità e fruibilità delle uscite di sicurezza, conformità dei materiali strutturali e di arredo impiegati e, più in generale, dell'adozione e del mantenimento delle misure di sicurezza antincendio previste dal D.M. 3 settembre 2021 in materia di prevenzione incendi nei luoghi di lavoro, nonché della corretta predisposizione dei piani di emergenza nei casi previsti dalla vigente normativa, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 2 settembre 2021, emanato anch'esso in attuazione dell'art. 46 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Al riguardo, si rappresenta che il citato D.M. 2 settembre 2021 ha chiarito ed esplicitato l'obbligo di redazione del piano di emergenza non solo per i luoghi di lavoro nei quali sono occupati almeno dieci lavoratori e per quelli rientranti nell'Allegato I al D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, ma anche per i luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di cinquanta persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori impiegati.

Resta altresì fermo l'obbligo, in capo ai soggetti interessati, di garantire il rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, per tutti i profili ulteriori rispetto a quelli specificamente disciplinati dalla normativa in materia di prevenzione incendi.

Più in generale, le SS.LL. avranno cura di disporre approfondite verifiche al fine di evitare assembramenti suscettibili di incidere negativamente sulla sicurezza urbana e sulla pubblica incolumità nei luoghi dove insistono i locali di pubblico intrattenimento soggetti a licenza ex artt. 68, 69 e 80 TULPS, nonché gli esercizi pubblici autorizzati in via eccezionale allo svolgimento di specifici eventi.

Si assicura, per ogni necessità, il consueto supporto di questa Prefettura, delle Forze di Polizia, nonché del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per gli aspetti tecnici.



*Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Lecce*

Si ringrazia per l'attenzione e si resta in attesa di ricevere il consueto cortese cenno di assicurazione.

IL PREFETTO

Manno

